

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'

VARIANTE A PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO
"ZONA T2.7" DEL P.R.G.C. sito in Via Cave
ai sensi della Legge Regionale 56/77 e s.m.i.

rev.	data	descrizione
01	25-10-2019	aggiornamento
00	01-08-2019	prima emissione



Via Cave, n.28/3 - 12089 Villanova Mondovì (CN)
Tel.: 0174/597529

proprietà / committente

CREMASCHI ASSOCIATI
CREMASCHI CAVALLERA MARTINI

Via Massimo d'Azeglio, n.22 - 12100 Cuneo
Tel. 0171/66320
info@cremaschiassociati.com

progettista

arch. Francesco Cavallera

arch. Guido Cremaschi

titolo

elaborato

SCHEMA DI CONVENZIONE ATTUATIVA

-

13

P.E.C.

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

IL COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'

E

GIUGGIA COSTRUZIONI SRL

L'anno duemila__ addì__ del mese di _____ in Villanova Mondovì, in una sala del Municipio sito in via Orsi n.8, avanti a me dott. _____ Notaio in _____, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di _____, con sede in _____, alla presenza dei testimoni Sigg. _____ (oppure senza testimoni avendovi i comparenti rinunciato)

sono comparsi i Signori

- Orsi Giancarlo, nato a Cuneo il 14.04.1965, residente in Villanova Mondovì Via Lorenzo Eula n.53 il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità di Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di Villanova Mondovì, con sede in Villanova Mondovì, via A. Orsi n.8, codice fiscale numero: 00469040042;

- Giuggia Mario, nato a Villanova Mondovì il 10/06/1946, (c.f. GGGMRA46H10L974I) residente a Villanova Mondovì in Via Cave n.5 in qualità di proprietario e legale rappresentante della Ditta GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. (c.f. 00169990041) con sede in Villanova Mondovì in Via Cave n. 28/3;

PREMESSO

- che il Sig. GIUGGIA Mario e la società GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. risultano essere proprietari dei terreni, sui quali insistono un appezzamento di terreno, un fabbricato direzionale-residenziale, ed un fabbricato adibito ad autorimessa interrata a servizio dell'abitazione esistente, indicati nella tav.3 degli elaborati tecnici e meglio precisati in seguito, per complessivi mq 7.431 del P.R.G.C. nel Comune di Villanova Mondovì;

- che il progetto di P.E.C. si inquadra nelle previsioni del vigente P.R.G.C.;

- che per l'utilizzazione a scopo urbanistico ed edilizio delle aree di cui trattasi detto progetto di piano esecutivo è stato depositato, a firma dell'Ingegnere Lorenzo Eula con studio tecnico in Villanova Mondovì, via Martiri della Libertà n.6, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo al n. 439, secondo i disposti degli artt. 44 e seguenti della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, il progetto di piano esecutivo e lo schema di convenzione;

- che La Giunta Comunale di Villanova Mondovì con Deliberazione n. 212 del 13/10/2011 ha approvato il P.E.C. dell'area T 2.7;

- che con atto a rogito notaio Vincenzo Pitino in data 27/02/2012, repertorio 12.812/8.162 registrato a Mondovì in data 27/03/2012 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Mondovì, è stata stipulata con il Comune di Villanova Mondovì convenzione edilizia in attuazione del sopra citato Piano Esecutivo Convenzionato T 2.7;

- che è stato predisposto a firma dello Studio Cremaschi associati, con studio in Cuneo, via Massimo d'Azeglio 22, nelle persone dell'arch. Francesco Cavallera, iscritto all'ordine degli architetti della provincia di Cuneo al n.1663, e dell'arch. Guido Cremaschi, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Cuneo al n. 1437, progetto di Variante al PEC approvato secondo i disposti degli artt. 44 e seguenti della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, ed è costituito oltretché dalla presente convenzione, dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnico-illustrativa
2. Estratto di C.T.R., estratto di P.R.G.C., estratto catastale ed ingrandimento catastale – scale 1:10.000 1:2.000 1:1000
3. Planimetria catastale con individuazione delle proprietà ricadenti nel P.E.C. in Variante – scala 1:500
4. Rilievo plano-altimetrico – scala 1:500
5. Documentazione fotografica

6. Planimetria P.E.C. approvato e planimetria P.E.C. in Variante – scala 1:500
 7. Planimetrie di inserimento del P.E.C. in estratto di P.R.G.C. – scala 1:2.000 1:500
 8. Piante e sezione con individuazione delle capacità edificatorie previste dal P.E.C. approvato – scala 1:200
 9. Piante e sezione con individuazione delle capacità edificatorie previste dal P.E.C. in Variante – scala 1:200
 10. Planivolumetrico delle previsioni di P.E.C
 - 11V.a Relazione tecnica sui sottoservizi (acquedotto e fognatura)
 - 11V.b Computo metrico estimativo - ACQUEDOTTO
 - 11V.c Planimetria dimostrativa delle opere di urbanizzazione – scala 1:500
 12. Norme specifiche di attuazione del P.E.C.
 13. Schema di convenzione attuativa
 14. Documento tecnico per la Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica)
 - che la C.E. Comunale ha espresso nella seduta del _____ parere favorevole alla proposta di P.E.C.;
 - che la C.U. Comunale ha espresso nella seduta del _____ parere positivo alla proposta di P.E.C.;
 - che la conferenza dei servizi interni si è espressa con parere favorevole nella seduta del _____;
 - che con determina del Responsabile del Servizio n. _____ del _____ è stato accolto il progetto di Variante del PEC;
 - che il progetto dalla Variante di piano esecutivo e lo schema di convenzione sono stati depositati presso la Segreteria del Comune e pubblicati per estratto all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi;
 - che nei 15 giorni successivi non sono state presentate osservazioni;
 - che è stato svolto il procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e che la procedura si è conclusa con il verbale dell'organo tecnico n. in data
 - che la Giunta Comunale di Villanova Mondovì con Deliberazione Consiliare n. _____ del _____ esecutiva dal _____ ha approvato il P.E.C. in questione, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti;
- che i proponenti Sigg. GIUGGIA Mario e la Società GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. hanno dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione:

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

con riserva delle approvazioni di legge per quanto concerne il Comune, ma in modo fin d'ora definitivamente impegnativo per quanto concerne i proponenti:

- 1) Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
- 2) L'attuazione del progetto di Variante al piano esecutivo, sul terreno sito nel Comune di Villanova Mondovì descritto negli allegati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11V.a, 11.V.b, 11V.c, 12, 13 e 14 costituenti gli elaborati di progetto, approvato con deliberazione del Giunta Comunale n. _____ del _____ avverrà in conformità delle norme di attuazione del P.R.G.C. vigente, alle norme della presente convenzione, nonché secondo gli elaborati del piano esecutivo stesso depositati presso gli uffici comunali.
- 3) La Variante del piano esecutivo ha per oggetto l'utilizzazione del terreno nel Comune di Villanova Mondovì, identificato a catasto al Foglio n. 31, mappali 173, 238, 629, 954, 1068, 1069, 1100, 1102, 1136, 1137, 1138, e porzione di viabilità vicinale pubblica, e al Foglio n. 32, mappali 1/parte, 602, 603/parte, 604/parte di superficie complessiva di mq 7.431.

La Variante di piano esecutivo prevede l'utilizzazione urbanistica del terreno anzidetto secondo le seguenti destinazioni, come individuate nella planimetria allegata alla presente:

A) aree per parcheggi privati realizzati: mq 620,00 (colorazione giallo chiaro).

B) aree per parcheggi realizzati da asservire ad uso pubblico: mq 495,00 (colorazione azzurro).

Le destinazioni d'uso anzidette non possono essere modificate per tutta la durata della presente convenzione e comunque, oltre tale termine, solo dietro espresso consenso del Comune e comunque nel rispetto dello strumento urbanistico generale al momento vigente.

Le aree per parcheggi di cui al punto B rimangono di proprietà privata asserviti ad uso pubblico regolamentate dalla disciplina del Codice della Strada; il costo della realizzazione dovrà essere a carico del proponente. Tutte le spese relative alle utenze, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, allo sgombero neve, all'impianto di illuminazione pubblica, ed in generale per tutte quelle opere necessarie a garantire la completa fruizione in sicurezza dell'area, saranno totalmente a carico del proponente.

I proponenti o aventi causa con la sottoscrizione della presente convenzione asservono perpetuamente all'uso pubblico senza corrispettivo in favore del Comune di Villanova Mondovì, la superficie di mq. 495,00 destinata a parcheggio pubblico ovvero i mappali numero 954/parte, 173/parte e 1069 del foglio 31 del Catasto Terreni di Villanova Mondovì così come individuata nella planimetria allegata in colorazione azzurro.

Eventuali modificazioni di destinazione non consentite porteranno ad una penale convenzionale a carico del proponente o degli aventi causa pari al doppio del valore delle aree di cui è stato modificato l'uso secondo la stima degli Uffici Comunali.

L'intervento edificatorio sarà realizzato in un unico lotto funzionale che prevede la realizzazione di tre distinti edifici:

- EDIFICIO 1 – edificio a quattro piani fuori terra esistente ed attualmente utilizzato nei primi due piani ad uso direzionale ed al terzo e parte del quarto piano a destinazione residenziale. Si prevede l'ampliamento delle destinazioni d'uso sia direzionale che terziario con modifiche di sagoma e volumetria complessiva, con mantenimento dell'altezza massima esistente. E' prevista una redistribuzione interna degli spazi e delle funzioni. L'edificio è già stato oggetto di rilascio di PdC n.5152 del 12/07/2012;

- EDIFICIO 2 – edificio di nuova realizzazione a due piani fuori terra di altezza massima 8.5 mt a prevalente destinazione direzionale;

- EDIFICIO 3 – edificio di nuova realizzazione a due piani fuori terra di altezza massima 8.5 mt a prevalente destinazione residenziale.

I proponenti si impegnano, anche per gli aventi causa, alla realizzazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla pulizia, allo sgombero neve, alla realizzazione della segnaletica sia verticale che orizzontale ed al mantenimento delle aree per usi privati o asservite ad uso pubblico, affinché tali aree siano effettivamente utilizzabili per gli usi previsti.

I proponenti si impegnano a risistemare il fabbricato esistente, almeno nelle finiture esterne, contestualmente all'ampliamento in progetto.

I proponenti sollevano l'amministrazione comunale da eventuali danni che potrebbero essere arrecati alle strutture in progetto conseguentemente all'utilizzo delle aree verdi e parcheggio o eventuali allagamenti per provenienza di acqua da suolo pubblico od aree adiacenti, da canalizzazioni irrigue o fognarie.

Le disposizioni planimetriche dell'ampliamento del fabbricato esistente (EDIFICIO 1), del fabbricato direzionale (EDIFICIO 2) e del fabbricato residenziale (EDIFICIO 3), la loro destinazione, i profili e le caratteristiche tipologiche degli stessi, indicati nella tavola di piano esecutivo n. 9, hanno titolo puramente documentario del prodotto urbanistico ed edilizio che si vuole conseguire, pertanto saranno ulteriormente precisati negli atti tecnici a corredo delle singole domande di permesso a costruire.

Resta comunque inteso che non possono essere variate le quantità delle aree fondiari e la loro superficie.

Le modalità di costruzione dei fabbricati e di utilizzazione dell'area sono definite nei successivi articoli.

Le opere e gli impianti ivi previsti verranno realizzati sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni dettate dagli uffici comunali.

I proponenti dichiarano di essere disponibili a realizzare a proprie spese il potenziamento della rete idrica così come indicato negli elaborati progettuali depositati con nota prot.n. 9659 in data 17.10.2019 in merito al quale l'ente gestore del servizio idrico integrato, Mondo Acqua S.p.a., ha espresso parere favorevole con nota depositata al protocollo comunale in data 21.10.2019 prot.n.9744. Il potenziamento della rete idrica dovrà essere realizzato prima del deposito della segnalazione certificata di agibilità relativa alla costruzione del primo edificio di nuova realizzazione (EDIFICIO 2 e/o EDIFICIO 3 come individuati nella planimetria allegata).

4) Asservimento di aree ad uso pubblico

I proponenti, in relazione al disposto dalle Norme di attuazione del P.R.G.C., con la sottoscrizione della presente convenzione, asservono gratuitamente e perpetuamente ad uso pubblico a favore del Comune di Villanova Mondovì, che nella persona di cui sopra accetta, le aree destinate a parcheggio pubblico già approvate con P.C. n. 5152 del 12/07/2012 e realizzate in toto, insistenti sui mappali censiti a Catasto al

foglio 31 mappali numero 954/parte, 173/parte e 1069 del foglio 31 per metri quadrati 495 complessivi, individuata rispettivamente con colorazione azzurra, nella planimetria che si allega alla presente scrittura.

Tutti i predetti terreni vengono asserviti ad uso pubblico, liberi da persone o cose, da liti pendenti e da trascrizioni di pregiudizio, con le più ampie garanzie di evizione, con formale rinuncia ad ogni diritto di retrocessione o di restituzione qualora per qualsiasi ragione l'area destinata alla edificazione non venisse in tutto o in parte utilizzata nei termini previsti.

5) Opere ed oneri di urbanizzazione primaria e secondaria

I proponenti in relazione al disposto dell'art. 45 n.2 L.R. 56/1977 si impegnano per sé e per i propri aventi diritto a realizzare tutte le opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 51 n.1 L.R. 56/1977, e precisamente:

- a) opere di risanamento e di sistemazione del suolo eventualmente necessaria per rendere il terreno idoneo all'insediamento;
- b) opere di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica;
- c) rete ed impianti per lo smaltimento dei rifiuti liquidi;
- d) sistemazione della distribuzione dell'energia elettrica.
- e) sistemazione rete e impianto di pubblica illuminazione per quanto occorra.

Dette opere verranno eseguite direttamente a cura e spese dei proponenti ed ultimate prima della richiesta del certificato di agibilità. I servizi tecnologici di luce, gas, telefono saranno a totale cura e spese del proponente e dovranno essere realizzati senza linee aeree fatti salvi i casi di documentata impossibilità.

Oltre all'onere derivante dall'esecuzione delle opere di cui dinanzi, i proponenti si obbligano al versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 16 del Testo Unico D.Lgs 301/2002 nelle misure determinate applicando le tariffe unitarie vigenti all'atto del rilascio del permesso a costruire.

6) Monetizzazione aree non dismesse

Lo standard urbanistico fissato dall'art. 3, comma 7 delle Norme di Attuazione del P.R.G. e dall'art. 21 della L.R. 56/1977 prevede, per l'area "T2.7*", una dotazione di 1.500,00 mq per aree pubbliche. Una quota delle aree dovute a standards urbanistici pari 1.200 mq corrispondente ad un importo di monetizzazione di euro 28.800 è già stato versato con la ricevuta n.801 in data 17.05.2012. Con la presente convenzione non si prevedono ulteriori monetizzazioni.

7) Contributo relativo al Costo di Costruzione

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 del Testo Unico D.Lgs. 301/2002. Resta inteso che il contributo è a carico dei richiedenti del permesso a costruire per ogni autonomo intervento edilizio e pertanto il costo degli oneri di urbanizzazione sarà soggetto ad aggiornamento in funzione delle tariffe vigenti all'atto del rilascio di ogni singolo permesso di costruire.

8) Contributo Straordinario

I proponenti, ai sensi del 4° comma, art.16, lettera d.ter) del Dpr 380/2001 e s.m.i., in relazione al maggior valore generato a seguito dell'attribuzione di maggiori potenzialità edificatorie (maggior capacità edificatoria residenziale di mc. 1250) derivate dalla trasformazione urbanistica apportata all'area T2.7* dalla variante parziale n.16 approvata con D.C.C. n.46 in data 24.11.2014, si impegnano a versare al Comune il contributo straordinario all'atto del rilascio di ogni singolo Permesso di Costruire, determinato con i criteri approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 12.10.2016.

9) Garanzie finanziarie

Il versamento al Comune delle somme relative al contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e quota relativa al costo di costruzione) e al contributo straordinario, costituisce condizione per il rilascio dei singoli permessi di costruire. A garanzia della corresponsione del contributo di costruzione (oneri+quota sul costo di costruzione) e del contributo straordinario in caso di rateizzazione e della corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione viene costituita fideiussione bancaria od assicurativa di importo pari a 3/4 dei contributi dovuti al Comune, in aggiunta al costo delle opere da eseguire. L'importo delle opere di urbanizzazione è determinato con computo metrico estimativo dal proponente ed allegato al progetto delle opere di urbanizzazioni maggiorato del 30%. La trasmissione delle polizze fidejussorie a garanzia costituiscono condizione per il rilascio del primo titolo abilitativo. Il proponente si obbliga inoltre, entro 15 giorni dalla

richiesta del Comune, a integrare la fideiussione medesima, qualora si dimostrasse insufficiente per effetto dell'eventuale mutata entità dei costi secondo gli indici ufficiali del settore edilizio, o venisse utilizzata, in tutto od in parte a seguito di inadempienze. Si dà atto che i contratti fideiussori, stipulati a garanzia degli adempimenti previsti dalla presente convenzione, devono contenere la specifica clausola che impegna l'istituto fideiussore a soddisfare le obbligazioni a semplice richiesta del Comune, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile e senza attendere la pronuncia del giudice. Dette fideiussioni potranno essere sostituite da deposito cauzionale di uguale ammontare, in contanti fermo restando gli obblighi di aumento e reintegrazione innanzi previsti. Nell'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui alla presente convenzione, i proponenti autorizzano il Comune di Villanova Mondovì a disporre della somma di cui dinanzi nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune farà. Lo svincolo della polizza a garanzia del versamento del contributo di costruzione e del contributo straordinario potrà avvenire alla completa corresponsione dei contributi dovuti. Lo svincolo della polizza a garanzia della corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione potrà avvenire solo dopo dell'emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori delle opere di urbanizzazione con eventuale corredo di collaudi se del caso e certificazione sui materiali utilizzati.

10) Esecuzione sostitutiva.

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e dei servizi in sostituzione dei proponenti ed a spese del medesimo, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando esso non vi abbia provveduto tempestivamente ed il Comune li abbia messi in mora con un preavviso non inferiore, in ogni caso, a tre mesi, salvo in ogni caso il diritto al rivalersi sulla garanzia fideiussoria indicata al comma precedente.

11) Completamento opere su aree destinate a parcheggio

Ai fini di cui alla presente convenzione si considerano ultimate le opere di cui all'art. 3 quando sia assicurata la viabilità completata in ogni sua parte, l'illuminazione pubblica, le aree a parcheggio, l'allacciamento alla rete idrica, alla fognatura, alla rete elettrica e le stesse siano inoltre assicurate e collaudate sul piano tecnico. Qualora i proponenti procedano all'alienazione di unità immobiliari, dovranno trasmettere agli acquirenti delle singole unità gli obblighi di cui alla convenzione stipulata con il Comune.

In particolare:

- le aree destinate a parcheggio si intendono ultimate quando sia realizzato il manto di asfalto (binder 8 cm) ovvero la diversa pavimentazione (porfido, autobloccanti) prevista dal progetto, ivi compresa la realizzazione di idonea segnaletica orizzontale e verticale da realizzare in accordo con i competenti uffici comunali;

12) Trasferimenti degli obblighi.

Qualora i proponenti procedano all'alienazione di unità immobiliari, dovranno trasmettere agli acquirenti delle singole unità gli obblighi di cui alla convenzione stipulata con il Comune. In caso di trasferimento parziale degli oneri sopra riferiti, i proponenti ed i loro successori od aventi causa restano solidamente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili.

13) Definizioni Architettoniche.

Il Comune riserva all'esame delle istanze di permesso costruire le determinazioni sui particolari architettonici e sugli aspetti estetici. I proponenti si obbligano fin d'ora ad accettare ed eseguire le prescrizioni che il Comune detterà al riguardo.

14) Rilascio di autorizzazioni di agibilità.

A norma dell'art.24 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni, ai fini dell'agibilità entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, presenterà allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata avendo inoltre i proponenti o i loro aventi causa adempiuto agli obblighi inerenti alla realizzazione delle opere relative alle urbanizzazioni interne ed esterne come indicato nei precedenti articoli.

In particolare ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:

a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

Potrà essere presentata la segnalazione certificata di agibilità al Comune ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. solo alla completa ultimazione delle opere di urbanizzazione esterne e delle rifiniture esterne dei fabbricati esistenti ed in progetto e previo inoltro del certificato di regolare esecuzione delle stesse rilasciato dal Direttore dei Lavori.

15) Spese.

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle per la sua trascrizione nei registri della proprietà immobiliare, saranno a totale carico dei proponenti.

All'uopo viene chiesto il trattamento fiscale più favorevole.

16) Durata convenzione.

La presente convenzione ha durata di anni 10 a partire dalla data di approvazione e vincola l'attuatore e i suoi aventi causa al rispetto degli obblighi ivi previsti per l'intero periodo previsto.

17) Rinuncia ad ipoteca legale.


I proponenti dichiarano espressamente di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse eventualmente a loro competere in dipendenza della presente convenzione.

18) Rinvio a norma di legge.

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi statali e regionali ed ai regolamenti in vigore, ed in particolare al Testo Unico dell'edilizia ed alla Legge regionale n. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

I PROPONENTI:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:



ALLEGATO A - planimetria generale

1:500

